



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 13 del 1.4.2015

Supplemento n. 51

mercoledì, 1 aprile 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

Area di Coordinamento Sviluppo Rurale

Settore Interventi Comunitari per la Pesca. Formazione, Aggiornamento e Qualificazione Operatori Rurali.

Incremento Ippico

DECRETO 13 marzo 2015, n. 1172

certificato il 20-03-2015

FEP 2007-2013. Misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca". Approvazione Bandi.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca.
Formazione, Aggiornamento e Qualificazione Operatori Rurali. Incremento Ippico**

DECRETO 13 marzo 2015, n. 1172
certificato il 20-03-2015

FEP 2007-2013. Misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca". Approvazione Bandi.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 6 e 9 della L.R. 1 del 8.1.2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente definite nel numero e nelle competenze le Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 686 del 27.02.2014, con il quale è stato costituito all'interno dell'Area di Coordinamento "Sviluppo rurale" della Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" il Settore "Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico" attribuendone al sottoscritto la responsabilità;

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modificato il Programma Operativo Nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con la precedente Decisione n. C (2007) 6792;

Preso atto che detto Programma Operativo Nazionale

del FEP 2007/13 (PO FEP) individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del MIPAAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale autorità di audit e le Regioni quali organismi intermedi;

Preso atto che il medesimo Programma Operativo prevede l'individuazione presso gli organismi intermedi degli uffici referenti delle autorità di gestione e di certificazione di cui al punto precedente nonché l'istituzione di una cabina di regia e la stipula di un Accordo multiregionale finalizzato a regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma;

Visto l'Accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal PO FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, conservato agli atti del competente Settore;

Rilevato che l'Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione e regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

Visto in particolare l'art. 3 del citato Accordo Multiregionale che, ai paragrafi 3 e 4, riporta rispettivamente le misure a gestione ministeriale e quelle a gestione diretta delle Regioni e Province autonome;

Visto lo schema di bando per l'attuazione della misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività", approvato con decreto del MIPAAF n. 5/2012;

Visto lo schema di bando per l'attuazione della misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca", approvato con decreto del MIPAAF n. 593/2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1056/2011 relativa all'approvazione del Documento di Attuazione Regionale del FEP 2007-2013 (DAR);

Viste le successive deliberazioni di Giunta Regionale

che hanno sostituito e/o modificato gli allegati al DAR di cui al punto precedente;

Vista in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 802/2014 con cui è stato modificato l'allegato 3 del DAR, disponendo un diverso circuito finanziario dei fondi FEP;

Visto il decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014 che, in attuazione alla delibera di cui al punto precedente, ha disposto di impegnare in favore di ARTEA tutte le risorse FEP rimanenti (per gli Assi I, II, III e IV del programma operativo) disponibili sui capitoli 55048, 55050 e 55052 del bilancio regionale;

Rilevato che alla data del presente atto, in base al piano finanziario approvato con la citata DGR n. n. 1056/2011 e s.m.i ed in base ai dati di monitoraggio delle economie, risultano disponibili euro 135.833,24 per nuove assegnazioni sulla misura 1.3 ed euro 132.232,80 per nuove assegnazioni sulla misura 3.3 e che tali dotazioni potranno essere integrate con ulteriori fondi derivanti da ulteriori economie rilevate sulle stesse misure o su altre misure FEP;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 9.3.2015 che approva le direttive per la definizione delle procedure di selezione dei bandi per la concessione degli aiuti previsti dalle misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del Programma operativo FEP 2007/13;

Ritenuto pertanto necessario approvare i nuovi bandi per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei fondi delle misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del Programma operativo FEP 2007/13;

Rilevato che i bandi di cui al punto precedente

risultano conformi alle direttive approvate con la sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 226/2015;

Considerato che i fondi da assegnare con i bandi approvati con il presente atto, pari ad euro 268.066,04, trovano copertura negli impegni in favore di ARTEA assunti ai sensi del sopracitato decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014;

DECRETA

1) di approvare i bandi per la selezione delle domande e l'assegnazione dei fondi relativi alle misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del Programma operativo FEP 2007/13 riportati negli allegati A e B al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di destinare al bando per la misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" l'importo complessivo di euro 135.833,24, incrementabili a seguito di successive rilevazioni di economie o rimodulazioni dei fondi disponibili;

3) di destinare al bando per la misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" l'importo complessivo di euro 132.232,80, incrementabili a seguito di successive rilevazioni di economie o rimodulazioni dei fondi disponibili.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis, della L.R. n. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**REGIONE TOSCANA****UNIONE EUROPEA****MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006
FEP - Fondo europeo per la Pesca 2007-2013****ASSE I, Misura 1.3
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

INDICE

PREMESSA	
PRIMA PARTE – NORME GENERALI	
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	
2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA.....	
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE	
4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI.....	
5. VARIANTI.....	
6. PROROGHE.....	
7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	
8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO.....	
9. CONTROLLI.....	
10. REVOCA RINUNCIA E CESSIONE DEL CONTRIBUTO	
11. RICORSI AMMINISTRATIVI.....	
12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N.241/90 E DELLA L. R. N.40/2009	
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
SECONDA PARTE – ASSI E MISURE	
Art. 1 Finalità della misura	
Art. 2 Area territoriale di attuazione.....	
Art. 3 Interventi ammissibili	
Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento.....	
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità.....	
Art. 6 Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	
Art. 7 Spese ammissibili	
Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo	
Art. 9 Criteri di priorità	
Art. 10 Vincoli di alienabilità.....	
Art. 11 Cumulo degli aiuti pubblici.....	
ALLEGATI	
Allegato 1	
Allegato 2	
Allegato 2bis	
Allegato 3	
Allegato 4	
Allegato 5	
Allegato 6	
Allegato 7	

PREMESSA

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che ne stabilisce le modalità attuative, prevede tra l'altro interventi a favore delle seguenti misure:

- Arresto definitivo delle attività di pesca
- Arresto temporaneo delle attività di pesca
- Investimenti a bordo e selettività
- Piccola pesca costiera
- Compensazioni socio-economiche
- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Misure veterinarie
- Pesca nelle acque interne
- Trasformazione e commercializzazione
- Azioni collettive
- Protezione della fauna e della flora acquatiche
- Porti di pesca
- Modifiche pescherecci per destinarli ad altre attività
- Promozione
- Progetti pilota
- Sviluppo sostenibile
- Assistenza tecnica

Nel Programma Strategico Nazionale, sono stati descritti gli aspetti della politica comune della pesca e sono state individuate le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

La Decisione della Commissione Europea C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 ha modificato il Programma operativo nazionale (PON) relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente approvato con decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 (che a sua volta modificava la decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007).

Con Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n 576/2008 è stata istituita la Cabina di regia, prevista al paragrafo 8 del Programma Operativo, composta da un rappresentante di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione.

L'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle

Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – e le Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18-09-2008 ha previsto in particolare:

1. l’approvazione dei piani finanziari dell’Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
2. la definizione di norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al paragrafo 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,
3. l’identificazione delle funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,
4. la regolamentazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

L’art. 3, paragrafo IV del citato l’Accordo Multiregionale “IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione” in particolare stabilisce che “Su mandato dell’Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca.
- Sviluppo mercati e campagne consumatori.

La Regione Toscana con deliberazione di G.R. n. 1056 del 28 novembre 2011 ha approvato il nuovo Documento di Attuazione Regionale con i relativi allegati. I documenti allegati al DAR sono stati in parte modificati con successive delibere.

Il presente bando è riferito alla selezione delle domande di contributo che saranno presentate per la misura n. 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività".

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti, onde garantire che gli interventi del FEP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere nella Prima Parte del presente bando le seguenti informazioni di carattere generale rinviando la trattazione specifica della misura 1.3 alla successiva Parte Seconda.

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica reperibile sul sistema informatico dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo in riferimento al presente bando.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 18 del 24/4/2015, pena la non ammissibilità della domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di contributo e l'apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile sul sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEP".

L'assistenza per la compilazione delle domande sul sistema ARTEA è garantita tramite posta elettronica all'indirizzo pagementipesca@artea.toscana.it, riportando in oggetto la seguente dicitura << FEP 2007-2013, ASSE I MISURA 1.3>>

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi, indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **mancata sottoscrizione della domanda;**
- **assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato1);**
- **assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).**

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

- a) Il sistema ARTEA attribuisce alla domanda un numero di protocollo di arrivo e l'ufficio competente della Regione Toscana le assegna un codice alfanumerico univoco.
Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.
- b) Entro 100 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, l'ufficio regionale competente verifica la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.
- c) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa.

Le integrazioni richieste devono essere inviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l'istruttoria. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l'istruttoria sono sospesi.

In caso di mancata trasmissione entro i termini e secondo le modalità indicate dagli uffici regionali degli elementi richiesti di cui all'art. 6, la domanda di contributo viene considerata non accolta. In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non confermare il punteggio di priorità o l'ammissibilità di un investimento per i quali è stata richiesta l'integrazione, fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

- d) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. La graduatoria resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria successiva, redatta a seguito dell'eventuale pubblicazione di un nuovo bando e comunque non oltre il 31/12/2015.

Le graduatorie e la conseguente assegnazione dei contributi sono approvate con atto amministrativo e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio, viene finanziata la domanda presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo stabilito dal presente bando.

Nel caso che l'importo totale dei contributi richiesti nelle domande in corso di istruttoria sia inferiore a quello messo a bando, l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto può essere effettuata nell'ordine di conclusione delle istruttorie relative alle singole domande, anche prima della definizione della graduatoria finale che, in questo caso consiste in un semplice elenco delle domande ammesse.

- e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/00 viene effettuato dall'ufficio competente della Regione Toscana secondo la normativa vigente.
- f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informatico ARTEA entro il termine indicato nell'atto di assegnazione del contributo.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Le spese per la realizzazione degli investimenti sono considerate ammissibili se sostenute successivamente al 1 gennaio 2007. Gli investimenti relativi non devono essere stati conclusi prima di tale data.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all'art. 7 della Seconda Parte del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal Mi.P.A.A.F. e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70112/SPESE%20AMMISSIBILI%202009_78031/ffaebd66-ff9f-406b-927b-07b2bdf5d677

5. VARIANTI

a) Gli investimenti previsti nelle domande approvate ed ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento,
- le modifiche tecniche della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo per un importo complessivo superiore al 20% del costo totale ammesso.

Le modifiche apportate al progetto approvato che non rientrano nei casi sopra elencati sono considerate adattamenti tecnici. Tali adattamenti tecnici, se non comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

E' ammessa una sola variante per singola domanda ammessa a contributo.

Le varianti devono essere presentate entro il termine indicato nella nota di assegnazione del contributo.

b) Le richieste di variante devono essere presentate all'ufficio Regionale competente che le valuta entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento, condizionandone l'approvazione:

- alla coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che ne consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

c) Se la variante prevede un aumento delle spese da sostenere, ciò non comporta un aumento del contributo rispetto a quanto già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

A seguito della variante il costo totale del progetto può ridursi, ma non al di sotto del 50% del costo totale ammesso a contributo, pena la revoca del contributo stesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10. In caso di riduzione del costo totale il contributo pubblico è proporzionalmente ridotto.

d) L'esecuzione di varianti non autorizzate e accertate solo in sede di verifica finale comporta il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

6. PROROGHE

a) E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto per la realizzazione degli investimenti ammessi; il nuovo termine deve essere sempre compatibile con il limite temporale massimo del programma (31/12/2015).

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

b) La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 50% del contributo concesso. La domanda di anticipo è presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ARTEA, secondo le modalità contenute nel manuale di compilazione, reperibile sul S.I. ARTEA.

7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo: <http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>.

La garanzia deve essere prestata esclusivamente da compagnie assicurative iscritte all'ISVAP o da banche (no società finanziarie) del circuito ABI. La fideiussione deve avere una scadenza che copre almeno i 180 giorni successivi al termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di liquidazione a titolo di saldo e deve essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 105% dell'importo richiesto.

7.2 Domanda di liquidazione finale

7.2.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata entro il termine previsto nell'atto di assegnazione dei contributi tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale deve essere rendicontato almeno il 50% della spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale o della percentuale minima di spesa sostenuta comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo.

7.2.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione a contributo.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. relazione conclusiva che descriva gli investimenti sostenuti, con riferimento agli obiettivi realizzati in relazione a quanto ammesso a contributo;
2. quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione (allegato 2bis) fornendo un unico dato relativo all'intervento prevalente previsto dal progetto;
3. elenco delle spese sostenute;
4. fatture delle forniture con i relativi giustificativi di pagamento;
5. dichiarazioni liberatorie per gli eventuali pagamenti effettuati tramite assegno;
6. ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo;
7. certificato attestazione di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate in relazione a quanto rendicontato nella domanda di liquidazione;
8. in caso di sostituzione del motore: Certificato di Origine e Certificato di Potenza rilasciato da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, che attesti il rispetto dei vincoli previsti per i lavori inerenti il sistema di propulsione di cui al successivo art. 7 della misura 1.3 descritta nella Parte Seconda del bando;
9. in caso di diminuzione potenza motore e variazione LFT, copia del nuovo titolo abilitativo alla pesca rilasciato dalla Direzione Generale U.D. "PEMAC 3";
10. in caso di motori superiori a Kw 120 la nuova certificazione prevista dall'art. 40 del Reg. 1224/09;
11. in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, via San Donato, 42/1 - 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

7.2.4. Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente punto 7.1) o il saldo del contributo di cui al precedente punto 7.2) entro i termini previsti dalla normativa in materia.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti:

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare la situazione dell'impresa;
- certificazione antimafia (ove necessaria);
- altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo.

7.3 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute il beneficiario deve presentare i documenti di spesa (fatture o equivalenti) riportanti:

1. intestazione al beneficiario;
2. descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
3. specifica dicitura riportata in causale: "*Per la fornitura di beni/servizi nell'ambito del Programma FEP 2007-2013 - codice domanda*" in assenza di tale dicitura la stessa può essere riportata in sovraimpressione al documento (timbro o stampa su supporto informatico);
4. importo della spesa con distinzione dell' IVA;
5. data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
6. dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
7. i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta.....);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono esser riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli

strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

- f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di liquidazione finale o almeno entro il 31/12/2019; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

8.1 Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente il progetto (domanda di contributo, integrazioni, varianti, proroghe, rendicontazioni ecc.) con le modalità descritte nei paragrafi precedenti;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture o dei documenti equivalenti), oppure un annullato dei documenti nelle forme previste al precedente par. 7.3.;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso le modalità previste dal presente Bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi effettuati da parte dell'Amministrazione responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e/o dai servizi della Commissione europea, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno previsto dalla precedente alinea.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorre nella revoca dei benefici concessi.

8.2 Diritti del richiedente/beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9. CONTROLLI

Sono previsti controlli amministrativi sulla documentazione prodotta, sul luogo per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dalla Regione Toscana.

9.1 Controlli sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;

- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata su tutte le domande di liquidazione finale, tranne nel caso di acquisto di macchinari od attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso di domanda per stato di avanzamento, in tali casi la verifica può svolgersi solo sulla base della documentazione tecnica e contabile acquisita dall'ufficio istruttore, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della corretta e della completa realizzazione dell'investimento;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. REVOCA RINUNCIA E CESSIONE DEL CONTRIBUTO

10.1 Revoca del contributo

- a) Il contributo è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
- 1) a seguito di rinuncia da parte del beneficiario;
 - 2) se le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 50% del totale dell'importo ammesso;
 - 3) in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 50% del totale dell'importo ammesso;
 - 4) per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3;
 - 5) per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;
 - 6) per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.
- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

10.3 Recupero del contributo

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati dagli uffici responsabili è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di legge riconducibili a:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i..

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N.241/90 E DELLA L. R. N.40/2009

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico" della Regione Toscana, Direzione Generale della Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze -- via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Giovanni Guarneri - indirizzo di posta elettronica : giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione e della erogazione del contributo è Settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande nell'ambito della DUA è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE – ASSI E MISURE

Asse n. 1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Misura n. 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Art. 1 Finalità della misura

Gli obiettivi della presente misura sono il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pescherecci, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non devono permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;

Art. 2 Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio regionale toscano alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità/abilità di cattura del peschereccio;
- investimenti volti alla sostituzione del motore;
- investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, quali i sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006;
- prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti obbligatori in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla

data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla normativa vigente;

- è ammesso il sostegno fino ad un massimo di due sostituzioni degli attrezzi da pesca ai fini della selettività, a condizione che i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto uguale o maggiore di 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza GTs (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 9 lettera B Reg. CE 1013/2010). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

Imprese di pesca.

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (da verificarsi prima dell'assegnazione del contributo);
- 2 iscrizione al registro delle imprese di pesca;
- 3 assenza di procedure concorsuali: il richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi);
- 4 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi);
- 5 nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda: assenza di condanne passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/181 (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi); questo requisito dev'essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- 6 assenza per lo stesso investimento di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali (da verificarsi prima dell'assegnazione del contributo);
- 7 assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla

1

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi)

- Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi);
- 8 possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (da verificarsi prima dell'assegnazione dei contributi);
 - 9 proprietà o possesso del bene oggetto degli investimenti, nel caso del semplice possesso occorre anche l'autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7.

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento alla data di presentazione della domanda;
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine), certificate dall'Autorità marittima o di pescherecci in arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, avere la conferma della validità tecnico economica dell'investimento prodotta da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

Art. 6 Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo devono seguire le modalità previste al paragrafo 1 della Prima Parte del presente Bando. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione in corso di validità:

1. elenco della documentazione presentata;
2. progetto definitivo corredato della relazione tecnica (allegato 1) contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli interventi previsti nonché sull'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati al successivo art. 9;
3. cronoprogramma delle attività;
4. indicatori fisici previsionali (allegato 2)
5. qualora pertinenti, 3 preventivi di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature (originali o copie conformi)/3 preventivi (o contratti) dei cantieri navali; detti preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche per ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura. Nel caso che non sia possibile reperire 3 preventivi è necessario presentare, insieme ai preventivi:
 - il listino prezzi di riferimento o la dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino,
 - la dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornisce le motivazioni per cui non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (come ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata trasmissione da parte delle ditte fornitrici dei preventivi richiesti (in quest'ultimo caso occorrerà allegare documentazione attestante la richiesta di preventivo indirizzata alle

ditte), difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali; detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente Bando;

6. nel caso di acquisti effettuati con leasing, il relativo contratto;
7. nel caso di intervento consistente in sostituzione degli attrezzi da pesca ai sensi dell'art.25 comma 7 lettera b) e comma 8 lettera b) del Reg. CE n.1198/2006, una relazione dettagliata che dimostri la maggiore selettività del nuovo attrezzo;
8. per le unità con età superiore a 29 anni, certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica degli investimenti;
9. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario/i all'investimento (v. allegato 7);
10. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante; detta autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 al presente bando;
11. in caso di interventi strutturali, certificato di stazza internazionale rilasciato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo prima dei lavori (Reg. CE 2930/86 e Reg. 1224/09 art. 4);
12. nei casi di variazione delle LFT Naz.le e Comunitaria, sostituzione motore ed investimenti che determinano GTs richiesta di nulla-osta della Direzione Generale, U.D. "PEMAC 3" (allegato 4).

L'Amministrazione concedente:

- si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della legge n.241/90, integrazioni alla documentazione presentata,
- verifica l'iscrizione alla C.C.I.A.A., e, nel caso di contributi superiori a 154.937,00 euro, acquisisce la necessaria documentazione antimafia.

Art. 7 Spese ammissibili

Le spese ammissibili possono riguardare:

Scafo

- ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
- consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
- installazione degli alberetti di poppa e di prua;
- installazione dell'arcone di poppa;
- installazione del rullo di poppa;
- ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
- ristrutturazione della plancia;
- ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.

Attrezzature per la pesca

- acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).

Sistemazione interna

- ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio.

Impianti vari

- impianto elettrico;
- gruppi elettrogeni;
- impianto di riscaldamento;
- impianto idraulico del verricello;
- acquisto e installazione del sistema idraulico;
- acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
- acquisto e installazione dell'elica;
- pompa sentina.

Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato

- lavori per adeguamento alla normativa in materia di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).

Sistema di propulsione

- Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004 così come modificata dal Reg. CE n.1799/2006: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
 2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
 3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;

- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$$\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$$

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.

- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto e installazione di motore a metano;
- acquisto e installazione di motore ausiliario;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Apparecchiature elettroniche

- acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, radar, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio (non per i motopesca che praticano la circuizione), epirb;
- acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database;

Selettività attrezzi

- sostituzione attrezzi da pesca (al massimo due sostituzioni nel periodo 2007-2013) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 7 del Reg. (CE) 1198/2006;
- sostituzione attrezzi da pesca (prima sostituzione) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 8 del Reg. (CE) 1198/2006.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5 % del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Le spese per interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa sono ammissibili esclusivamente se sostenute prima che detti adeguamenti diventino obbligatori. Per detti interventi dovrà essere evidenziata la normativa di riferimento

L'elenco di riferimento delle spese ammissibili è riportato nell'allegato 6 al presente bando.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato;

- sonar e altre attrezzature che possano accrescere l'abilità di cattura di cui al decreto direttoriale n. 4 del 23 maggio 2012 inerente la lista degli interventi non ammissibili per tipologia di pesca, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Reg. CE 1198/2006, allegato 6 al presente bando;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- l'acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie individuate nella tabella in allegato 5 al presente bando;
- sostituzione di attrezzature per la trasformazione e conservazione dei prodotti a bordo che aumentano il volume del pescato trasformato e stoccato a bordo;
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casce per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti ecc.);
- lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- contributi in natura;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del bando è di euro 135.833,24; tale dotazione potrà essere integrata con ulteriori fondi derivanti da economie rilevate sulla stessa misura o su altre misure FEP.

L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite di cui al programma operativo approvato. In tal senso la spesa totale ammissibile per singolo peschereccio, per l'intero periodo di programmazione, non potrà superare il premio stabilito per l'esecuzione dell'art.23 par. 1a) e 1c) del Reg. CE n.1198/2006.

Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, il contributo assegnabile per ciascuna domanda è:

- compreso tra un minimo di 3.000,00 fino ad un massimo di 60.000,00 euro per le imbarcazioni della piccola pesca costiera ai sensi dell'art. 26 del reg. CE n. 1198/2006;
- compreso tra un minimo di 4.000,00 fino ad un massimo di 120.000,00 per le restanti imbarcazioni.

Gli investimenti ammessi per le imbarcazioni appartenenti al segmento della piccola pesca costiera (prima alinea) possono fruire di un contributo pubblico fino al 60%

della spesa totale ammessa e la partecipazione minima del beneficiario è pari almeno al 40%.

Gli investimenti ammessi per le imbarcazioni appartenenti agli altri segmenti di pesca (seconda alinea) possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa e la partecipazione minima del beneficiario è pari almeno al 60%.

Per quanto riguarda la sostituzione del motore, gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino al:

- 40% della spesa ammessa per le imbarcazioni della piccola pesca costiera,
- 20% della spesa ammessa per le rimanenti imbarcazioni.

In riferimento al presente bando ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo per una stessa imbarcazione.

Art. 9 Criteri di priorità

Le domande pervenute e riconosciute ammissibili sono inserite in una graduatoria formata impiegando i seguenti criteri di priorità:

Criteri di priorità		
Descrizione	Peso %	Valore
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)	8	4
Progetti i cui lavori sono già conclusi alla data di presentazione della domanda	18	10
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro	5	2
Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro		3 (+1 per ogni nuovo posto) Massimo punteggio attribuibile 5
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale	9	5
Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni	5	3

Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna	7	4
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: - postazione di lavoro - postazione di lavoro plancia - postazione di lavoro sala macchine - alloggi - ormeggio	5	2 2 2 2 2
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06	8	5
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca	12	6
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni	8	4
Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: - celle frigorifere - coibentazione celle frigorifere	5	3
TOTALE	90	da 59 a 62

Art. 10 Vincoli di alienabilità

Per un periodo di cinque anni dalla data dell'atto di assegnazione del contributo, le imbarcazioni da pesca che hanno beneficiato dei contributi FEP non possono essere cedute o destinate a fini diversi dalla pesca.

Detto vincolo deve essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

La mancata osservanza di tale vincolo determina la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.


Art. 11 Cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati nel Programma Operativo approvato, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

ALLEGATI

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE DA AMMODERNARE

Fotografia recente dell'imbarcazione ripresa di lato

NOME _____

MATRICOLA _____ U.E. _____

UFFICIO DI ISCRIZIONE _____

MATERIALE DI COSTRUZIONE _____

STAZZA LORDA IN GT _____

ANNO DI COSTRUZIONE SCAFO _____

ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI PESCA _____

LUNGHEZZA FUORI TUTTO _____

LUNGHEZZA FRA PERPENDICOLARI _____

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _____

POTENZA DEL MOTORE in KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

LA NAVE E' IN STATO DI _____ (specificare armamento o disarmo)
DAL _____

PROPRIETA' _____

DITTA ARMATRICE _____

N. ISCRIZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL RIP DI
_____ AL N. _____

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
(relazione tecnica illustrativa dettagliata*)

* indicare, all'interno della relazione, se il progetto risponde ad uno o più dei criteri indicati all'art. 9 della Seconda Parte del bando e specificare quale/i

Allegato 2
Indicatori Fisici (fase previsionale)

Nella tabella, da allegare alla DUA, bisogna riportare:

- a) nella prima colonna il valore, al momento della presentazione della domanda, della consistenza dell'indicatore/degli indicatori interessati dal progetto,
b) nella seconda colonna il valore dei medesimi indicatori che si prevede di ottenere a seguito della realizzazione del progetto

AZIONE		INDICATORE	PRIMA DELL'INTERVENTO	PREVISTO DOPO L'INTERVENTO
Azione 1	Miglioramento della sicurezza a bordo	Peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 2	Miglioramento delle condizioni di lavoro	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 3	Miglioramento delle condizioni igieniche	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 4	Miglioramento della qualità dei prodotti	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 5	Miglioramento dell'efficienza energetica	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 6	Miglioramento della selettività	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 7	Sostituzione del motore	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		potenza del motore	Valore attuale (kW)	
		potenza del motore dopo ammodernamento	Valore previsto (kW)	
		Riduzione della potenza legata a motori sostituiti	Valore previsto (kW)	
Azione 8	Sostituzione degli attrezzi	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		numero di attrezzi da pesca sostituiti	N°	
Azione 9	Altri investimenti a bordo dei pescherecci e selettività	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Data _____

Firma _____

Allegato 2bis
Indicatori Fisici (fase previsionale)

Nella tabella, da allegare alla Domanda di liquidazione finale bisogna riportare:
a) nella prima colonna il valore previsto dell'indicatore/degli indicatori a seguito della realizzazione del progetto (seconda colonna della tabella 2),
b) nella seconda colonna il valore dell'indicatore/degli indicatori ottenuto a seguito dell'effettiva realizzazione del progetto

AZIONE		INDICATORE	previsto	realizzato
Azione 1	Miglioramento della sicurezza a bordo	Peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 2	Miglioramento delle condizioni di lavoro	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 3	Miglioramento delle condizioni igieniche	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 4	Miglioramento della qualità dei prodotti	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 5	Miglioramento dell'efficienza energetica	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 6	Miglioramento della selettività	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Azione 7	Sostituzione del motore	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		potenza del motore	Valore attuale (kW)	
		potenza del motore dopo ammodernamento	Valore previsto (kW)	
		Riduzione della potenza legata a motori sostituiti	Valore previsto (kW)	
Azione 8	Sostituzione degli attrezzi	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		numero di attrezzi da pesca sostituiti	N°	
Azione 9	Altri investimenti a bordo dei pescherecci e selettività	peschereccio interessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Data _____

Firma _____

Allegato 3

Dichiarazione congruita' dei costi

Il sottoscritto nato a il

Codice Fiscale in qualità di

(specificare titolare ovvero legale rappresentante) dell'impresa.....

P. IVA.....

Misura 1.3: Investimento a bordo dei pescherecci e selettività

per i lavori da effettuarsi sull'imbarcazione denominata _____

Matricola _____, n. UE _____

oppure

per ogni bene e/o attrezzatura inerente il progetto riguardante l'imbarcazione denominata _____, Matricola _____, n. UE _____ per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA CHE

I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.

Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
- 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino.

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali;
- altro (specificare).....

Al progetto è allegato:

- il Quadro riepilogativo di tutti i preventivi con l'indicazione di quelli prescelti;
- la Relazione tecnica (allegato 1).

Data..... Firma.....

Allegato 4

Da compilare solo per:

- a) barche di lunghezza > 24 metri e per interventi di cui al punto 10 dell'art. 6 della Seconda Parte del bando
- b) nei casi di variazione della LFT nazionale e comunitaria, sostituzione motore ed investimenti che determinano Gts (richiesta di nulla osta della DG ministeriale U.D. "PEMAC 3" (punto 12 dell'art. 6 della Seconda Parte del Bando)

Il/La sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente in _____ (prov) _____

Via _____

Cod. Fisc. _____, in qualità di: _____

DICHIARA

(barrare e compilare le parti pertinenti)

di non aver effettuato, negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti;

che gli interventi di ammodernamento previsti non comportano un aumento dell'abilità di cattura del natante;

che l'imbarcazione oggetto di domanda di contributo partecipa a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante (per ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto)

di possedere o di aver richiesto le previste autorizzazioni / pareri / nulla osta (compilare con le voci più opportune e cancellare le voci non di interesse) necessari per la realizzazione dell'intervento come di seguito specificato:

nei casi di variazione delle LFT Naz.le e Comunitaria, sostituzione motore, ed investimenti che determinano variazione dei GTs richiesta di nulla-osta della Direzione Generale, U.D."PEMAC 3"	possesso [rilasciato da _____ in data __ n. atto__] richiesto [richiesto a__ in data ____] non necessario
_____) _____) (specificare)	possesso [rilasciato da _____ in data _____ n. atto_____] richiesto [richiesto a_____in data ____] non necessario

Data _____

Firma _____

Allegato 5

ELENCO delle attrezzature OBBLIGATORIE ai sensi della normativa vigente per imbarcazioni di lunghezza fra le perpendicolari inferiori ai 24 metri abilitate alla pesca costiera locale ² e ravvicinata ³

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI (art. 11 e 12 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Imbarcazioni/zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente per il 200% delle persone a bordo	X				
Zattere di salvataggio (di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo)		X	X		
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghie ritenute)	X	X	X		
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 metri non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X ≥24 MT	X ≥24 MT			
Apparecchi galleggianti (di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo)				X	

²La pesca costiera locale, ai sensi del DPR 1639/68, è la pesca che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Ai sensi del DM 218/2002 le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

³ La pesca costiera ravvicinata, ai sensi del DM 218/2002, si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

MEZZI DI SALVATAGGIO INDIVIDUALI (art. 13 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Cintura di salvataggio dotata di luce e fischio (una per ogni persona a bordo)	X	X	X	X	X

SALVAGENTI ANULARI (art. 14 del DM 218/2002)	ENTRO 1 Miglio	Lunghezza tra perpendicolari < 10 mt	Lunghezza tra perpendicolari < 24 mt ≥ 10 mt	Lunghezza a tra perpendicolari ≥ 24 mt	
Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga 30 mt (navi di lunghezza inferiore a 10 mt)		X			
Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena ed un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga 30 mt			X		
2 Salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e 2 salvagenti anulari , uno x lato, dotati di sagola galleggiante lunga 30 mt				X	

EQUIPAGGIAMENTI INDIVIDUALI (art. 15 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Tuta di immersione (obbligatoria solo per navi dotate di battello di emergenza)	X	X			
Indumento di protezione termica (uno per ogni persona a bordo)	X				

BUSSOLE (art. 27 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Bussola magnetica	X	X	X	X	X

DOTAZIONE RADIOELETTRICHE (art. 28 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Apparato VHF	X	X	X	X	
Apparato radio in MF	per le unità da pesca specificate all'articolo 28 comma 4 lett. B				
Apparato EPIRB satellitare	X	X	X	X	
Apparato blue-box	per le unità da pesca specificate dal Reg. CE 1224/2009 e secondo le indicazioni della specifica normativa nazionale vigente				
Apparato AIS – automatic identification system	per le unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiori a 15 metri secondo le indicazioni di cui all'articolo 6-bis del Decreto legislativo n. 18 del 16/02/2011				

Allegato 6

Lista di controllo della misura 1.3 "Investimenti a bordo e selettività" inerente gli interventi a bordo dei pescherecci, divisi per tipologia, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli stessi ai fini del non aumento dell'abilità di cattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Reg. (CE) 1198/2006 (approvato con DD n. 4 del 23/05/2012 del MIPAAF).

Cat.	Categoria di intervento	Natura dei lavori e delle acquisizioni	Giustificazione dell'intervento ai sensi dell'art.25	Aumento abilità di cattura
Cat. 1	Strumentazione per la navigazione	Acquisto ed installazione Radar, GPS, AIS, plotter, computer e programmi di navigazione, autopilota, cartucce per cartografia, indicatore angolo di barra, girobussola magnetica, ecoscandaglio, carpenteria e impiantistica per installazione strumentazione.	Miglioramento della sicurezza	NO
		Acquisto e installazione Sonar		SI
Cat. 2	Strumentazione per la comunicazione	VHF, CB, Magnetron, dispositivi asserviti all'impianto, opere di carpenteria e di impiantistica relative all'installazione della strumentazione, acquisto e installazione di rete di comunicazione di manovra, di comunicazione tra plancia e locale macchina, di comunicazione di emergenza, rete ordini collettivi.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 3	Strumentazione di sicurezza	EPIRB, sistemi TVCC per video sorveglianza locali sala macchine e zone di lavoro, corri mano, impianti di allarme antincendio.	Miglioramento della sicurezza	NO
Cat. 4	Interventi sullo scafo	Lavori strutture di scafo (ammodernamento, trasformazione o rinnovo).	Miglioramento della sicurezza della navigazione e delle condizioni del lavoro a bordo	NO (se non comportano aumenti di stazza)
		Modifiche allo scafo (opera viva) per migliorare l'efficienza energetica.	Miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	
		Trattamenti superficiali dello scafo (calafataggio, sabbatura, pitturazione).		
		Lavori di installazione di bulbi o pinne stabilizzatrici.		
Cat. 5	Interventi sulle sovrastrutture	Lavori di ammodernamento, trasformazione e rifacimenti del ponte principale.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a	
		Lavori di rifacimento della copertura		

		del ponte principale. Installazione o sostituzione di alberetti , arcone di poppa, rullo di poppa, ringhiere, osteriggi, capodibanda, murate, trincarini, basamenti di macchinari di coperta.	bordo	
		Trattamenti superficiali delle sovrastrutture (sabbatura, pitturazione).	Miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	
Cat. 6	Interventi sui locali equipaggio, operativi e di servizio	Lavori di ammodernamento, trasformazione e rifacimento dei locali alloggio e servizio per l'equipaggio e dei locali operativi (plancia, depositi, locali igienici, cucine, mense, ecc.).	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	
Cat. 7	Interventi sugli organi di manovra	Lavori di ripristino, trasformazione o rinnovo sistemi di manovra (timone e relativa centralina e componenti oleodinamici, eliche di manovra, ecc.).	Miglioramento della sicurezza della navigazione	NO
Cat. 8	Interventi sull'impianto elettrico	Sostituzione, lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria di gruppi elettrogeni e relativi basamenti, dell'impianto di distribuzione luce, di distribuzione forza/forza in emergenza (Cavi, canalette, quadri elettrici di comando e controllo), impianto luci di segnalazione/navigazione.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 9	Interventi sull'impianto idrico	Sostituzione o straordinaria manutenzione di pompe acqua mare per i servizi di lavaggio/incendio, pompe acqua mare per l'azionamento di draghe idrauliche, pompe acqua mare di refrigerazione, pompe acqua dolce refrigerazione e per servizi igienici e sanitari, pompe di sentina.	Miglioramento della sicurezza della navigazione, delle condizioni del lavoro a bordo e del comfort.	NO
Cat. 10	Interventi sull'impianto oleodinamico	Sostituzione o ripristino degli impianti oleodinamici per l'azionamento dei macchinari di coperta o di parti di esso (pompe, frizioni, distributori, attuatori, ecc.).	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO, se non c'è un incremento di potenza
Cat. 11	Interventi sull'impianto frigorifero	Installazione, sostituzione e ripristino impianti lavorazione/conservazione del pescato e singoli componenti di essi (Celle frigo, compressori, macchine produzione ghiaccio, celle frigorifero, rivestimenti celle,	Miglioramento dell'igiene e della qualità dei prodotti	NO

		condensatori, ecc.).		
Cat. 12	Interventi sull'apparato propulsivo	Sostituzione motore di propulsione (nei limiti di cui all'art.25, comma 3, del Reg. CE 1198/2006) , con relativi ausiliari (pompe alimentazione combustibile , pompe lubrificazione, circuito refrigerazione, regolatore di flusso carburante, ecc.).	Miglioramento della sicurezza , dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	NO
		Sostituzione dei motori ausiliari, (nei limiti di cui all'art.25, comma 3, del Reg. CE 1198/2006) con relativi ausiliari (pompe alimentazione combustibile , pompe lubrificazione, circuito refrigerazione, regolatore di flusso carburante ecc.).		NO
		Sistemi di diagnostica energetica dell'apparato propulsivo.	Miglioramento della sicurezza e dell'efficienza	
		Casse combustibile.	Miglioramento della sicurezza	NO
		Sostituzione linee d'asse ed eliche.	Miglioramento della sicurezza, della manovrabilità e dell'efficienza energetica	NO
		Sostituzione di riduttori/invertitori.		
		Condotte di scarico gas (catalizzatori) e installazione Econometro, con relativi equipaggiamenti e SW.		NO
Cat. 13	Interventi sui macchinari di coperta	Sostituzione verricelli salparete, salpacavi e altri macchinari per il salpamento, verricelli salpancore e verricelli di tonneggio con relative sistemazioni (cavi, bitte e passacavi), selezionatori per vongole, vagli, ecc.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 14	Attrezzi da pesca	Sostituzione di draghe idrauliche e relativi sistemi di pompaggio, sostituzione reti da pesca.	Miglioramento selettività	Da valutare di volta in volta gli attrezzi nuovi dovranno avere almeno le stesse caratteristiche tecniche di quelli usurati sostituiti Interventi sull'apparato propulsivo

Allegato 7

Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento.

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con l'armatore del motopesca

Il/Isottoscritto..... nato/i ila..... Cod Fisc....., residente in in qualità di proprietario/i del motopeschereccio.....matricola..... n. UE

OVVERO

in qualità di legale rappresentante della dittaCod. Fisc.con sede legale in.....proprietaria del motopeschereccio denominato..... matricola..... n. UE

DICHIARA

di autorizzare la ditta armatrice..... a realizzare il progetto di ammodernamento per la spesa preventivata in complessivi euro.....

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

(Allegare copie fotostatiche dei documenti di identità del/i sottoscrittore/i in regolare corso di validità e documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto.)

ALLEGATO B

REGIONE TOSCANA

UNIONE EUROPEA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006
FEP- Fondo europeo per la Pesca 2007-2013**

ASSE III, MISURA 3.3

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

INDICE

PREMESSA	
PRIMA PARTE – NORME GENERALI	
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA	
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	
4. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI	
5. VARIANTI	
6. PROROGHE	
7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE	
8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO	
9. CONTROLLI	
10. REVOCA , RINUNCIA E CESSIONE DEL CONTRIBUTO	
11. RICORSI AMMINISTRATIVI.....	
12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N.241/90 E DELLA L.R. N. 40/2009	
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	
SECONDA PARTE – ASSE E MISURA	
Art. 1 Finalità della misura	
Art. 2 Area territoriale di attuazione.....	
Art. 3 Interventi ammissibili	
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità.....	
Art. 6 Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	
Art. 7 Spese ammissibili.....	
Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo	
Art. 9 Criteri di selezione	
Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione.....	
ALLEGATI	
Allegato 1: Progetto definitivo - Relazione tecnica	
Allegato 2: Nota esplicativa per la descrizione del progetto.....	
Allegato 3: indicatori fisici – fase previsionale.....	
Allegato 3 bis: indicatori fisici - realizzazione	
Allegato 4: dichiarazione congruita' dei costi.....	

PREMESSA

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che ne stabilisce le modalità attuative, prevede tra l'altro interventi a favore delle seguenti misure:

- Arresto definitivo delle attività di pesca
- Arresto temporaneo delle attività di pesca
- Investimenti a bordo e selettività
- Piccola pesca costiera
- Compensazioni socio-economiche
- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Misure veterinarie
- Pesca nelle acque interne
- Trasformazione e commercializzazione
- Azioni collettive
- Protezione della fauna e della flora acquatiche
- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
- Modifiche pescherecci per destinarli ad altre attività
- Promozione
- Progetti pilota
- Sviluppo sostenibile
- Assistenza tecnica

Nel Programma Strategico Nazionale, sono stati descritti gli aspetti della politica comune della pesca e sono state individuate le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

La Decisione della Commissione Europea C(2014) 5164 del 18 luglio 2014 ha modificato il Programma operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente approvato con Decisione n. C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010 (che a sua volta modificava la Decisione C (2007) 6792, del 19 dicembre 2007).

Con Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 576/2008 è stata istituita la Cabina di regia, prevista al paragrafo 8 del Programma Operativo, composta da un rappresentante di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione,

L'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18-09-2008 ha previsto, in particolare:

1. l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
2. la definizione di norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al paragrafo 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,
3. l'identificazione delle funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,
4. la regolamentazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

L'art. 3, paragrafo IV del citato l'Accordo Multiregionale "IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" in particolare stabilisce che "Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori.

La Regione Toscana con deliberazione di G.R. n. 1056 del 28 novembre 2011 ha approvato il nuovo Documento di Attuazione Regionale con i relativi allegati, dando attuazione al programma sul proprio territorio. I documenti allegati al DAR sono stati in parte modificati con successive delibere .

Il presente bando è riferito alla selezione delle domande di contributo che saranno presentate per la misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca".

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione delle domande, onde garantire che gli interventi del FEP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere nella Prima Parte del presente bando le seguenti informazioni di carattere generale rinviando la trattazione specifica della misura 3.3 alla successiva Parte Seconda.

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica reperibile sul sistema informatico dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo in riferimento al presente bando.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 18 del 30/4/2015, pena la non ammissibilità della domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di contributo e l'apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEP".

L'assistenza per la compilazione delle domande sul sistema ARTEA è garantita tramite posta elettronica all'indirizzo pagamentipesca@artea.toscana.it. riportando in oggetto all'@mail la seguente dicitura << FEP 2007-2013, ASSE III MISURA 3.3>>

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi, indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale.

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, i se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **mancata sottoscrizione della domanda;**
- **assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato 1);**
- **assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).**

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

a) Il sistema ARTEA attribuisce alla domanda un numero di protocollo di arrivo e l'ufficio competente della Regione Toscana le assegna un codice alfanumerico univoco. Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 100 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, l'ufficio regionale competente verifica la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.

c) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa.

Le integrazioni richieste devono essere inviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l'istruttoria. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l'istruttoria sono sospesi.

In caso di mancata trasmissione degli elementi di cui all'art. 6 richiesti entro i termini e secondo le modalità indicate dagli uffici regionali, la domanda di contributo viene considerata non accolta. In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non confermare il punteggio di priorità o l'ammissibilità di un investimento in relazione ai quali è stata richiesta l'integrazione, fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

d) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. La graduatoria resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria successiva, redatta a seguito dell'eventuale pubblicazione di un nuovo bando e comunque non oltre il 31/12/2015.

Le graduatorie e la conseguente assegnazione dei contributi sono approvate con atto amministrativo e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio, viene finanziata la domanda presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo stabilito dal presente bando.

Nel caso che l'importo totale dei contributi richiesti nella domande in corso di istruttoria sia inferiore a quello messo a bando, l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto può essere effettuata nell'ordine di conclusione delle istruttorie relative alle singole domande, anche prima della definizione della graduatoria finale che, in questo caso consiste in un semplice elenco delle domande ammesse.

e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/00 viene effettuato dall'ufficio competente della Regione Toscana secondo la normativa vigente.

f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informatico ARTEA entro il termine indicato nell'atto di assegnazione del contributo.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione.

4. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili se sostenute successivamente al 1 gennaio 2007. Gli investimenti relativi non devono essere stati conclusi prima di tale data.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all'art. 7 della Seconda Parte del bando, nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal Mi.P.A.A.F. e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70112/SPESE%20AMMISSIBILI%202009_78031/ffaebd66-ff9f-406b-927b-07b2bdf5d677

5. VARIANTI

a) Gli investimenti previsti nelle domande approvate ed ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento,
- le modifiche tecniche della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo per un importo complessivo superiore al 20% del costo totale ammesso.

Le modifiche apportate al progetto approvato che non rientrano nei casi sopra elencati sono considerate adattamenti tecnici.

Tali adattamenti tecnici, se non comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

E' ammessa una sola variante per singola domanda ammessa a contributo.

Le varianti devono essere presentate entro il termine indicato nella nota di assegnazione di contributo.

b) Le richieste di variante devono essere presentate all'ufficio Regionale competente che le valuta entro 30 giorni dal loro ricevimento, condizionandone l'approvazione:

- alla coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che ne consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

c) Se la variante prevede un aumento delle spese da sostenere, ciò non comporta un aumento del contributo rispetto a quanto già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

A seguito della variante il costo totale del progetto può ridursi, ma non al di sotto del 50% del costo totale ammesso a contributo, pena revoca del contributo stesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10. In caso di riduzione del costo totale il contributo pubblico è proporzionalmente ridotto.

d) L'esecuzione delle varianti non autorizzate e accertate in sede di verifica finale comporta il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

6. PROROGHE

a) E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo

previsto per la realizzazione degli investimenti ammessi; il nuovo termine deve essere sempre compatibile con il limite temporale massimo del programma (31/12/2015).

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati. In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

b) La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 50% del contributo concesso. La domanda di anticipo è presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ARTEA, secondo le modalità contenute nel manuale di compilazione, reperibile sul S.I. ARTEA.

7.2 Domanda di liquidazione finale

7.2.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata entro il termine previsto nell'atto di assegnazione dei contributi tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale deve essere rendicontato almeno il 50% della spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale o della percentuale minima di spesa sostenuta comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo.

7.2.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione a contributo. Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. relazione conclusiva che descriva gli investimenti sostenuti, con riferimento agli obiettivi realizzati in relazione a quanto ammesso a contributo;
2. quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione (allegato 3bis) fornendo un unico dato relativo all'intervento prevalente previsto dal progetto;
3. elenco delle spese sostenute;
4. fatture delle forniture con i relativi giustificativi di pagamento;
5. dichiarazioni liberatorie per gli eventuali pagamenti effettuati tramite assegno;
6. ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'ufficio competente dell'ARTEA - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, via San Donato, 42/1 - 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

7.2.4. Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente punto 7.1) o il saldo del contributo di cui al precedente punto 7.2) entro i termini previsti dalla normativa in materia.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti eventuali altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo.

7.3 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute il beneficiario deve presentare i documenti di spesa (fatture o equivalenti) riportanti :

1. intestazione al beneficiario;
2. descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;

3. specifica dicitura riportata in causale "Per la fornitura di beni/servizi nell'ambito del Programma FEP 2007-2013 - codice domanda....." in assenza di tale dicitura la stessa può essere riportata in sovraimpressione al documento (timbro o stampa su supporto informatico);
4. importo della spesa con distinzione dell' IVA;
5. data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
6. dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
7. i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.
 - b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra

l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
- f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di liquidazione finale o almeno entro il 31/12/2019; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

8.1 Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente il progetto (domanda di contributo, integrazioni, varianti, proroghe, rendicontazioni ecc.) con le modalità descritte nei paragrafi precedenti;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/o dei documenti equivalenti), oppure un annullato dei documenti nelle forme previste al precedente 7.3;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso le modalità previste dal presente Bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi effettuati da parte dell'Amministrazione responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e/o dai servizi della Commissione europea, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno previsto dalla precedente alinea;
- in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, collocare una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Toscana, ai sensi della normativa sulla pubblicità degli aiuti FEP .

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorre nella revoca dei benefici concessi.

8.2 Diritti del richiedente/beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9. CONTROLLI

Sono previsti controlli amministrativi, sulla documentazione prodotta, sul luogo per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dalla Regione Toscana.

9.1 Controlli sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista anche la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini della concessione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata su tutte le domande di liquidazione finale, tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, in tali casi la verifica può svolgersi solo sulla base della documentazione tecnica e contabile acquisita dall'ufficio istruttore, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della corretta e della completa realizzazione dell'investimento;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste; delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. REVOCA , RINUNCIA E CESSIONE DEL CONTRIBUTO

10.1 Revoca del contributo

a) Il contributo è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- 1) a seguito di rinuncia da parte del beneficiario;
- 2) se le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 50% del totale dell'importo ammesso,
- 3) in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 50% del totale dell'importo ammesso;
- 4) per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3;

- 5) per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;
 - 6) per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.
- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.
- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

10.3 Recupero del contributo

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati dagli uffici responsabili è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di legge riconducibili a:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i..

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N.241/90 E DELLA L.R. N. 40/2009

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico" della Regione Toscana, Direzione Generale della Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è: Giovanni Guarneri – indirizzo di posta elettronica : giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione e della erogazione del contributo è Settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" , dell' Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è: Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande nell'ambito della DUA è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

13.A) Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE – ASSE E MISURA

Asse n. 3 - Misure di interesse comune

Misura n. 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

Art. 1 Finalità della misura

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.39 del Reg. CE 1198/06 la misura è volta a:

- migliorare i servizi offerti nei porti di pesca, pubblici o privati, esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano;
- migliorare le condizioni del pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti (designati dalle Autorità nazionali competenti);
- migliorare la sicurezza dei pescatori.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
- migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca;
- migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- migliorare il deposito e il trattamento degli scarti;
- ridurre i rigetti in mare.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

Art. 3 Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
- b) costruzione, ammodernamento e ampliamento delle sale per le aste e delle relative strutture ausiliarie;
- c) ristrutturazione/ammodernamento di porti e luoghi di sbarco;
- d) realizzazione/ammodernamento di impianti per il trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il deposito e trattamento degli scarti;
- e) realizzazione di impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e energia elettrica;
- f) acquisto di nuove attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- g) acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci e per lo sbarco del pescato;
- h) costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Art. 4 Soggetti ammissibili al finanziamento

Organismi di diritto pubblico.

Non sono ammessi al sostegno previsto dal bando i soggetti che sono debitori nei confronti di ARTEA e che, decorsi i termini concessi, non hanno restituito completamente le somme dovute.

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Gli interventi devono:

1. presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di operatori o della popolazione in generale;
2. avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
3. avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti;
4. essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.

Art. 6 Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo devono seguire le modalità previste al paragrafo 1 della prima parte del presente Bando. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione in corso di validità:

1. elenco della documentazione presentata;
2. progetto definitivo corredato della relazione tecnica (allegato 1) contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa (allegato 2) nonché la rispondenza ad uno o più dei criteri indicati al successivo art. 9 e specificare quale/i;
3. cronoprogramma delle attività;
4. indicatori fisici previsionali (allegato 3);
5. qualora pertinenti, 3 preventivi di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature (originali o copie conformi); detti preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche per ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura, nel caso che non sia possibile reperire 3 preventivi è necessario presentare, insieme ai preventivi:
 - il listino prezzi di riferimento o la dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino;
 - la dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornisce le motivazioni per cui non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (come ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata trasmissione da parte delle ditte fornitrici dei preventivi richiesti (in quest'ultimo caso occorrerà allegare documentazione attestante la richiesta di preventivo indirizzata alle ditte); detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 al presente Bando;
6. computi metrici estimativi o consuntivi la cui congruità è attestata da un libero professionista che opera nel settore. Per ogni singola voce di costo del computo metrico occorre indicare il prezzario di riferimento (ad esempio bollettino degli ingegneri);
7. ove pertinente, planimetrie (piani, prospetti ecc.), estratto di mappa catastale;
8. nel caso di acquisti già effettuati con leasing, il relativo contratto.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di macchinari e attrezzature;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- acquisto di beni immobili purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
- spese generali, nel limite massimo del 12% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, quali le spese per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

- attrezzature portuali, luoghi di sbarco e ripari di pesca delle acque interne;
- costruzione di nuovi porti di pesca e luoghi di sbarco;
- costruzione di nuovi moli, pontili e barriere di protezione per le imbarcazioni;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto esterno;
- fabbricati per uffici e alloggi;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del bando è di euro 132.232,80; tale dotazione potrà essere integrata con ulteriori risorse derivanti da economie rilevate sulla stessa misura o su altre misure FEP.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 100% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Per ogni domanda il contributo massimo assegnabile è di Euro 150.000,00.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo in riferimento al presente bando.

Art. 9 Criteri di selezione

Le domande pervenute e riconosciute ammissibili sono inserite in una graduatoria formata impiegando i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso%	Valore
Progetti i cui lavori sono già conclusi	15,1	10
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro	4,4	3
Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro	7,7	5
Numero di soggetti coinvolti	15,1	1 punto per ogni soggetto fino ad un massimo di 10 punti
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003	9,0	6
Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto	7,7	5
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	1,5	1
Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali	7,7	5
Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013	4,4	5
Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro	7,7	5
Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto	12,0	8
TOTALE	100	66

Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Per un periodo di cinque anni dalla data dell'atto di assegnazione del contributo, il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali nè distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata i beni acquistati/realizzati oggetto del contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso ed il contestuale recupero dello stesso per i beni ceduti o distolti dalle finalità approvate in domanda. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

ALLEGATI

Allegato 1: Progetto definitivo - Relazione tecnica

ALLEGARE PROGETTO DEFINITIVO (CARTOGRAFIA, PLANIMETRIE, FOTO ECC)
corredato della relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

1) Tipologia di intervento (*fare riferimento ad una tipologia d'intervento descritta all'art. 3 della Seconda Parte del Bando e mettere in evidenza i requisiti che permettono di accedere alla misura*)

2) Finalità che s'intende raggiungere con l'intervento

3) Descrizione dell'intervento tenendo conto degli elementi riportati nell'allegato 2

indicare, all'interno della relazione, se il progetto risponde ad uno o più dei criteri indicati all'art. 9 nella Seconda Parte del Bando, relativa alla misura in oggetto e specificare quale/i;

4) Comune in cui ricade l'intervento:

5) IL PROGETTO FA PARTE DI UN PIANO DI GESTIONE LOCALE

SI NO

In caso di risposta affermativa indicare quale

6) Eventuali opere da realizzare:

Tipo:	Note:

7) Ammodernamento/Acquisto:

Tipo:	Note:

data prevista inizio lavori/acquisti	
data prevista fine lavori/acquisti	

DATA _____ **FIRMA** _____

Allegato 2: Nota esplicativa per la descrizione del progetto**MISURA 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"**

1. **Descrizione del progetto:** che riassume (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale di sviluppo del porto. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misure proposte:

- Descrizione generale delle installazioni previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono.
- Ubicazione.
- Descrizione tecnica dettagliata dei lavori proposti.
- Preventivo del costo globale dei lavori.

3. Finanziamento proposto:

Fonti di finanziamento del progetto.

Scaglionamento desiderato nell'erogazione del contributo richiesto.

Allegato 3: indicatori fisici – fase previsionale

Nella tabella, da allegare alla DUA, bisogna riportare:

- a) nella prima colonna il valore, al momento della presentazione della domanda, della consistenza dell'indicatore/degli indicatori interessati dal progetto,
 b) nella seconda colonna il valore dei medesimi indicatori che si prevede di ottenere a seguito della realizzazione del progetto

AZIONE		INDICATORE	Valore attuale	Valore previsto
Azione 1	Investimenti in porti di pesca esistenti	m ³ di depositi frigoriferi realizzati		
		m ³ di depositi non frigoriferi		
		Operazione concernente gli impianti di movimentazione		
		Operazione riguardante le macchine per ghiaccio		
		Operazione relativa al rifornimento di impianti (elettricità, acqua, carburante)		
		Operazione relativa ad altri impianti		
		m ² di banchine ristrutturare		
		metri lineari di banchine ristrutturare		
		m ² di superficie utilizzabile per la prima vendita		
		Azione 2	Investimenti nella ristrutturazione e nel miglioramento dei luoghi di sbarco	luogo di sbarco che ha beneficiato degli investimenti
Azione 3	Investimenti connessi alla sicurezza e finalizzata alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari da pesca	riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti		
Azione 4	Investimenti connessi alla sicurezza e finalizzata all'ammodernamento di piccoli ripari da pesca	riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti		

DATA _____ **FIRMA** _____

Allegato 3 bis: indicatori fisici - realizzazione

Nella tabella, da allegare alla Domanda di liquidazione finale bisogna riportare:

a) nella prima colonna il valore previsto dell'indicatore/degli indicatori a seguito della realizzazione del progetto (seconda colonna della tabella 2),

b) nella seconda colonna il valore dell'indicatore/degli indicatori ottenuto a seguito dell'effettiva realizzazione del progetto

AZIONE		INDICATORE	Valore previsto	Valore realizzato
Azione 1	Investimenti in porti di pesca esistenti	m ³ di depositi frigoriferi realizzati		
		m ³ di depositi non frigoriferi		
		Operazione concernente gli impianti di movimentazione		
		Operazione riguardante le macchine per ghiaccio		
		Operazione relativa al rifornimento di impianti (elettricità, acqua, carburante)		
		Operazione relativa ad altri impianti		
		m ² di banchine ristrutturare		
		metri lineari di banchine ristrutturare		
		m ² di superficie utilizzabile per la prima vendita		
		Azione 2	Investimenti nella ristrutturazione e nel miglioramento dei luoghi di sbarco	luogo di sbarco che ha beneficiato degli investimenti
Azione 3	Investimenti connessi alla sicurezza e finalizzata alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari da pesca	riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti		
Azione 4	Investimenti connessi alla sicurezza e finalizzata all'ammodernamento di piccoli ripari da pesca	riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti		

DATA _____ **FIRMA** _____

Allegato 4: dichiarazione congruita' dei costi

Il sottoscritto nato a il Codice
Fiscale in qualità di

In relazione alla Misura 3.3:

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA CHE

a) i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione;

b) per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);

- 2 preventivi corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino;

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;

- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....

- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte)

- altro specificare).....

c) Quadro riepilogativo di tutti i preventivi con l'indicazione di quelli prescelti

d) Relazione tecnica

DATA _____ **FIRMA** _____

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631